

**BOZZE DI STAMPA**

**1 ottobre 2025**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia (1660)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, sostituire la parola: "cinquanta" con la parola: "cento".*

#### **1.2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1 sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "ottanta".*

### 1.3

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e non si applica il comma 6».*

---

### 1.4

LOPREIATO, BILOTTI

*Sopprimere il comma 3.*

---

### 1.5

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-*

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole:*  
"nonché per il funzionamento dell'Ufficio per il Processo)

---

## 1.6

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- presso i Tribunali di sorveglianza al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole:*  
"nonché per il funzionamento dell'Ufficio per il Processo presso i Tribunali di sorveglianza)

---

## 1.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3-bis. aggiungere, in fine, i seguenti:*

"3-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di efficientamento dei procedimenti civili e penali, richiesta dal Piano strutturale di medio termine 2025-2029, che rappresenta una delle misure necessarie per poter accedere alla proroga del periodo di aggiustamento del piano di bilancio strutturale a medio termine, secondo quanto indicato dall'art. 14 del Reg. UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, al comma 135, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027.» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero.

3-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135 è inserito il seguente: «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-ter e 3-quater, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G1.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame AS 1660, introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026;

l'articolo 1 - allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR - da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati;

l'articolo 3 prevede un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili allo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR;

in questi anni di Governo, sebbene fossero chiari a tutti obiettivi e tempi del PNRR, quando si è intervenuti, lo si è fatto - come in questo caso - con decretazione d'urgenza e mai con una proposta di legge, magari di iniziativa parlamentare, che potesse coinvolgere adeguatamente le forze politiche anche di opposizione;

se fino a tre anni fa il cosiddetto disposition time stava assumendo una tendenza positiva, ora si attesta invece su numeri assolutamente insoddisfacenti e il provvedimento in esame non reca le giuste soluzioni a tali problemi. Non prevede, ad esempio, la stabilizzazione dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo;

come testimonia uno studio della Banca d'Italia nei tribunali che in rapporto ai procedimenti iscritti hanno impiegato un numero di nuovi addetti all'Ufficio per il processo superiore alla mediana, la variazione percentuale del numero dei procedimenti definiti è stata di quattro punti superiore a quella degli altri tribunali. L'effetto è stato più forte nelle materie caratterizzate, in media, da una durata più elevata e nei tribunali che risultavano ex ante più efficienti. La maggiore capacità di definire i processi, in particolare quelli

più complessi, si è riflessa positivamente sulla riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi anche normativi volti ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottando tutti i provvedimenti necessari affinché gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possano essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria e redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 1-bis.**

*(Stabilizzazione dei precari del PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)*

«1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027.» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero.»

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135 è inserito il seguente comma 135-bis:

«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri

ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

---

## 1.0.2

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis

*(Scorrimento graduatorie giudici onorari di pace)*

1. Allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR, e rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e di riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico presso gli Uffici per il Processo, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria del bando del Ministero della Giustizia del 15.4.2022 - Anno CXLIII, numero 7, per la copertura di circa 658 posti di giudici onorari.».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1 sostituire la parola: «venti» con la seguente: «quaranta» e, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Presso le corti d'appello di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può destinare, in numero non superiore a cento, unità di personale amministrativo - direttori amministrativi, funzionari giudiziari, contabili, bibliotecari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, conducenti di automezzi e ausiliari, provenienti da sedi nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Al personale trasferito ai sensi del presente comma per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.».*

---

### **2.2**

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «terza».*

---

## **Art. 3**

### **3.1**

LOPREIATO, BILOTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---



### 3.2

LOPREIATO, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3**

*(Impiego addetti ufficio per il processo e proposta di conciliazione)*

1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria ed al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.

2. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo aver apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie, comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.».

---

### 3.3

LOPREIATO, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3**

*(Impiego addetti ufficio per il processo)*

1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio e sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.».

---

### 3.4

LOPREIATO, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3**

*(Disposizioni in materia di applicazione di giudici ausiliari presso i Tribunali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, fino al 30 giugno 2026, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Consiglio Superiore della Magistratura applica i magistrati ausiliari di Corte d'appello, per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali in materia civile, presso gli uffici giudiziari di primo grado, facenti parte del distretto di corte di appello ove risultano assegnati, per la definizione di almeno cen-

to procedimenti civili ciascuno, individuati secondo le modalità previste dal comma 2.

2. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispose un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura».

---

### 3.5

LOPREIATO, BILOTTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo sopprimere le parole: «a distanza» ovunque ricorrono;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «anche fuori ruolo», con le seguenti: «fuori ruolo ovvero in pensione da non più di tre anni,» e sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari in pensione da non più di tre anni che, nei quattro anni precedenti alla quiescenza, abbiano svolto funzioni giudicanti»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto,» con le seguenti: «dichiarando contestualmente la preferenza per una o più sedi tra quelle individuate ai sensi del comma 2»;*

e) *al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;*

f) *sopprimere il comma 7 e 8;*

g) *sostituire il comma 9 con il seguente: «Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione forma il ruolo da assegnare ad ogni magistrato applicato, dando priorità ai procedimenti civili relativi alle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1»;*

h) *sopprimere il comma 10.*

---

### 3.6

LOPREIATO, BILOTTI

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali»;*

*b) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «maturi per la decisione,» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali,».*

---

### 3.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 2, dopo la parola: « magistrati» inserire le seguenti: "anche onorari stabilizzati«.*

---

### 3.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per quelli con maggiore arretrato».*

---

### 3.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «ulteriori cinquanta procedimenti» con le seguenti: «ulteriori procedimenti in numero concordato con lo stesso magistrato».*

---

### 3.0.1

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207)*

1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2.600» sono sostituite dalle seguenti: «6.000»;

b) al medesimo periodo, le parole: «400» sono sostituite dalle seguenti: «1000».».

---

### 3.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Proroga contratti addetti all'ufficio per il processo)*

1. La giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 30 giugno 2026 nei limiti di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo.

---

## **Art. 4**

### **4.1**

LOPREIATO, BILOTTI

*Sopprimere il comma 3.*

---

## **Art. 5**

### **5.1**

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre»;*

b) *alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alea sostituire la parola: «quattordici», con la seguente: «quindici»;*

2) *al numero 1) sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due»;*

3) *al numero 2), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro»;*

4) *al numero 3) sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «cinque mesi».*

---

### **5.2**

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti

nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;

2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G5.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026;

in questi anni di Governo, sebbene fossero chiari a tutti obiettivi e tempi del PNRR, quando si è intervenuti, lo si è fatto - come in questo caso - con decretazione d'urgenza e mai con una proposta di legge, magari di iniziativa parlamentare, che potesse coinvolgere adeguatamente le forze politiche anche di opposizione;

se fino a tre anni fa il cosiddetto disposition time stava assumendo una tendenza positiva, ora si attesta invece su numeri assolutamente insoddisfacenti e il provvedimento in esame non reca le giuste soluzioni a tali problemi;

l'articolo 5 introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 2023 (tuttora in corso di svolgimento), prevedendo che i primi sei mesi del tirocinio si svolgano presso le corti di appello, con la partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile;

il contrasto alla violenza di genere e la formazione dei magistrati sono strettamente correlati: la formazione specializzata, guidata dalla Scuola

superiore della magistratura e basata sulle linee guida del Consiglio superiore della magistratura (CSM), è fondamentale per un trattamento efficace dei procedimenti relativi a questi reati, poiché essa mira ad una maggiore specializzazione degli operatori giudiziari e ad una cooperazione inter-istituzionale più efficace, garantendo la tutela delle vittime e il rispetto dei tempi processuali, come previsto dalla normativa vigente, tra cui il «Codice Rosso»,

impegna il Governo

ad completare le misure contenute all'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative volte ad introdurre in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrate, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 6

#### 6.1

LOPREIATO, BILOTTI

*Sopprimere il comma 3.*

---

#### 6.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario. Agli oneri derivanti dal pre-*



sente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### 6.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2023-2025" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

---

### 6.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

---

### 6.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia Penitenziaria alle necessità operative deri-*

vanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## **6.6**

DI GIROLAMO, LOPREIATO

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 5 sostituire le parole: «1° gennaio 2027» con le seguenti: «1° gennaio 2028»;*

b) *al comma 6 sostituire le parole: «euro 1.520.000» con le seguenti: «euro 3.040.000»;*

c) *dopo il comma 10 aggiungere, in fine, il seguente: «10-bis) Ai maggiori oneri di cui al comma 6 pari a 1.520.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## **6.7**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 7, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «1° gennaio 2027» con le seguenti: «31 dicembre 2028».*

---

## **6.8**

LOPREIATO, BILOTTI

*Sostituire il comma 9 con il seguente: «9. All'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo»;*

b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis) Sino alla data di insediamento dei rispettivi Consigli dell'ordine regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, ogni Commissario di cui al comma 1 è autorizzato a ricevere le domande di iscrizione presentate in epoca successiva al 31 marzo 2025 da:

1) coloro che, nel suddetto arco temporale, maturino i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e/o di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

2) coloro che, entro il 31 marzo 2026, maturino i requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 4 e/o di cui alla lettera b), numeri 1 e 4. Le domande di cui al periodo precedente saranno trasmesse dal Commissario al Consiglio dell'ordine territorialmente competente ai fini del vaglio e degli adempimenti connessi all'iscrizione.

2-ter) Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma precedente, nelle more, possono esercitare le rispettive attività professionali.».

---

## 6.9

LOPREIATO, BILOTTI

*Sostituire il comma 9 con il seguente: «9. All'articolo 10, comma 1, della legge 15 aprile 2024, n. 55 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo».*

---

## 6.10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente: «9-bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "Consiglio nazionale" sono inserite le seguenti: ", qualora istituito,";*

*b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2 - bis. È sempre consentita la raccolta e l'istruzione delle domande presentate entro i termini.*

2 - ter. È comunque garantita la continuità nell'esercizio della professione per chi ha presentato la domanda ai sensi della presente legge."».

---

#### **6.0.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P. e per i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P., aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "*triennio 2017-2019*" con le seguenti parole "*triennio 2025-2027*" e le parole "*296 unità*" sono sostituite dalle parole "*600 unità*".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 8

### 8.1

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «trecento»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. per le finalità di cui al comma 1 le strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo «, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vengono istituite in tutti i Tribunali di sorveglianza; a tal fine il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- presso i Tribunali di sorveglianza al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

---

### 8.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «trecento».*

---

### 8.3

LOPREIATO, BILOTTI

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «duecentocinquanta»;*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035.*

*c) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10».*

Allegato 1  
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B  
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

| RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione         | 1 |
| B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione | 1 |
| C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:                                                             |   |
| Presidente aggiunto della Corte di cassazione                                                                              | 1 |
| Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione                                                                | 1 |
| Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche                                                                   | 1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65                                                     |
| E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione                                                                                                                                                                    | 442                                                    |
| F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52                                                     |
| H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53                                                     |
| I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314                                                    |
| L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati | 10.251                                                 |
| M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180                                                    |
| N. Magistrati ordinari in tirocinio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico) |
| TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.363                                                 |

#### 8.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «duecento».*

#### 8.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «centocinquanta».*

## 8.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1 sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «cento».*

---

## 8.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinquantotto» con la seguente: «novanta».*

---

## 8.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 500 unità. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

---

## 8.9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone de-*



tenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 400 unità. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

---

### 8.0.1

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)*

1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.

2. A tal fine l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca delle misure di sicurezza

disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

b) studiare i fascicoli e preparare l'udienza;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze dei soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.».

---

## **Art. 8-bis**

### **8-bis.0.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 8-ter.**

*(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)*

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità, di cui 100 da destinare agli Uffici della magistratura di sorveglianza.

2. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo

scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **8-bis.0.2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-ter.**

*(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)*

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 300 unità.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **8-bis.0.3**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-ter.**

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **8-bis.0.4**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 8-ter.**

*(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022

(baseline), e l'impegno di riduzione del *disposition time* sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (apportare le seguenti modificazioni è autorizzata la spesa di euro di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **8-bis.0.5**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-ter.**

*(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**8-bis.0.6**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

**«Art. 8-ter.**

*(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**8-bis.0.7**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

**"Art. 8-ter.**

*(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. All'Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale, nonché al monitoraggio dell'efficienza relativa alla destinazione delle risorse, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la Giustizia riparativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'ar-

articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## Art. 9

### 9.1

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: «0a) All'articolo 3, comma 1, le parole: "del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto" sono sostituite dalle seguenti: "individuato come da Regolamento del Ministro della giustizia, che deve essere emanato dal competente Ministero entro il 1° febbraio di ogni anno, al fine di determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti di corti d'appello per la relativa competenza territoriale"».*

---

### 9.2

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: «0a) All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto» con le seguenti: «individuato come da tabella A allegata alla presente legge».*

Allegato A

(Art. 3 comma 1)

*«Abbinamenti di distretti di Corti d'appello per la competenza territoriale relativa all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo».*

TABELLA A

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dal distretto di | Al distretto di |
| Roma             | Perugia         |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Perugia         | Firenze         |
| Firenze         | Genova          |
| Genova          | Torino          |
| Torino          | Milano          |
| Milano          | Brescia         |
| Brescia         | Venezia         |
| Venezia         | Trento          |
| Trento          | Trieste         |
| Trieste         | Bologna         |
| Bologna         | Ancona          |
| Ancona          | L'Aquila        |
| L'Aquila        | Campobasso      |
| Campobasso      | Bari            |
| Bari            | Lecce           |
| Lecce           | Potenza         |
| Potenza         | Catanzaro       |
| Cagliari        | Palermo         |
| Palermo         | Caltanissetta   |
| Caltanissetta   | Catania         |
| Catania         | Messina         |
| Messina         | Reggio Calabria |
| Reggio Calabria | Catanzaro       |
| Catanzaro       | Salerno         |
| Salerno         | Napoli          |
| Napoli          | Roma".          |

---

### 9.3

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2), 5) e 6).*

---



#### 9.4

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso «12-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la parola: «rinnovano» con la seguente: «possono rinnovare»;*

b) *sopprimere le parole: «, a pena di decadenza».*

---

#### 9.5

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «12-ter», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la parola: «presentano» con le seguenti: «possono presentare» e sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni»;*

b) *sostituire le parole: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la» con la seguente: «dalla».*

---

#### 9.6

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b) numero 6), capoverso «12-ter.», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».*

---

#### 9.7

LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «12-quater.», sostituire le parole: «avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente,» con le seguenti: «comunicazione inviata personalmente agli aventi diritto, nonché».*

---